



Tribunale di Treviso
III Sezione civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti introduttivi delle parti e vista l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto svolta dalla convenuta;

rilevato che parte opponente sostanzialmente nulla contesta in ordine all'insorgenza e alla persistenza del proprio obbligo di restituzione delle somme illo tempore mutate dalla

, dolendosi – essenzialmente – dell'erroneità e della eccessività degli interessi moratori in concreto applicati e pretesi con la domanda d'ingiunzione;

considerato che, come sancito dalla recente e nota pronuncia a Sezioni Unite della S.C. del 18.9.2020 n. 19597 *"Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art.*

33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.", alla cui stregua deve presumersi il carattere vessatorio delle

clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di: "f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo";

ritenuta quindi l'opportunità, fermo il diritto della creditrice a procedere esecutivamente quantomeno per la quota capitale, di rimettere alla fase decisoria il sindacato sulla conformità alle pattuizioni contrattuali e sulla proporzionalità rispetto all'obbligazione inadempita della somma complessivamente pretesa a titolo di interessi moratori (la cui clausola è sempre stata trattata da quest'ufficio alla stregua di una penale ex art. 1384 c.c., come tale suscettibile di riduzione secondo equità da parte dell'autorità giurisdizionale);

rilevato il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010;

p.q.m.

visto l'art. 648 c.p.c.

concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2537/2020 pronunciato in data 10.9.2020, limitatamente alla somma capitale di € 25.510,64;

assegna termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione, a cura della parte maggiormente interessata, del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e fissa per la trattazione l'udienza del 18.11.2021 ore 10.00, con avvertimento che la condizione di procedibilità si riterrà assolta solo con la partecipazione personale della parte o di procuratori speciali muniti di idonei poteri e che la mancata comparizione agli incontri dovrà essere congruamente giustificata, onde evitare l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 co. 4 bis D. Lgs. 28/2010.

Treviso, 26/05/2021

IL GIUDICE

Dr. Andrea Valerio Cambi